



Comune di Valdaone
PROVINCIA DI TRENTO

Via Lunga, 13 - 38091 Valdaone (TN)
Tel. 0465 674064 - Fax 0465 674957
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02362470227
comune@pec.comune.valdaone.tn.it
www.comune.valdaone.tn.it

COMUNE DI VALDAONE

Prot. 0004734

Data 26/06/2017

Class.



Valdaone, 26 giugno 2017

ORDINANZA N. 54/2017

PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE A SEGUITO DI ALCUNI SMOTTAMENTI LUNGO LE STRADE FORESTALI DI TIPO "B" DENOMINATE "PRASO – STABOLONE" (NELLE LOCALITÀ RECAF E VAL COMUN) E "PLANA – NOVA – LAVANECH" (NELLE LOCALITÀ FONTANONE E DOSS LUNCH).

IL SINDACO

Preso atto che nei giorni scorsi, a seguito delle abbondanti precipitazioni temporalesche, lungo le strade forestali di tipo "B", site nel Comune di Valdaone (TN), denominate "Praso – Stabolone" (nelle località Recaf e Val Comun) e "Plana – Nova – Lavanech" (nelle località Fontanone e Doss Lunch), si sono verificati degli smottamenti che hanno interessato le relative sedi stradali e le instabilità delle aree attorno ai luoghi delle frane hanno determinato delle situazioni di pericolo;

visto che, dalle situazioni accertate, possono scaturire effetti pregiudizievoli alla pubblica incolumità e che necessita intervenire con urgenza;

ritenuto di interdire il transito ai veicoli di ogni genere e ai pedoni;

preso atto che trattasi di strade forestali di tipo "B";

vista la L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm.;

visto il regolamento di esecuzione della L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm. approvato con D.P.P. del 3.11.2008 n. 51-158/leg;

visto in particolare l'art. 32, 1° comma, del regolamento sopracitato;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;

per le motivazioni sopra indicate:

ORDINA

LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE LUNGO LE SEGUENTI STRADE FORESTALI DI TIPO "B" SITE NEL COMUNE DI VALDAONE:

- **STRADA DENOMINATA "PRASO – STABOLONE", DALLA LOCALITÀ VARASSONE FINO A MALGA STABOLONE;**
 - **STRADA DENOMINATA "PLANA – NOVA – LAVANECH", DALL'INCROCIO CHE PORTA ALLA MALGA NOVA FINO ALLA MALGA LAVANECH;**
- FINO A REVOCA DELLA PRESENTE.**

AVVERTE

Che i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso entro 30 giorni al Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale della Valle del Chiese, ai Carabinieri della locale Stazione e a tutti gli organi di polizia, il controllo per l'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Pellizzari Ketty



Di notiziare la presente a:

- Ufficio Tecnico Comunale;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
- Corpo di Polizia Municipale della Valle del Chiese;
- Vigili del Fuoco Volontari dell'ex Comune di Daone (TN);
- Stazione Forestale di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
- Custodi Forestali;
- Commissariato del Governo di Trento (TN);
- Questura di Trento (TN);
- Vigili del Fuoco di Trento – Centrale operativa;
- Emergenza sanitaria – 118;
- Servizio stampa della Provincia Autonoma di Trento;
- Albo Comunale.

D.B.
